

Abbiamo ritenuto di produrre questi chiarimenti sia in virtù delle innovazioni introdotte in data 10-8-2019 dalla Legge 77/2019 in materia di sicurezza rispetto ai reati nei confronti dei pubblici ufficiali ma soprattutto per chiarire al PdB alcuni dettagli rispetto al ruolo e alle prerogative che lo stesso gli riconosce e che spesso sono oggetto di controversie anche con autorità di PS.

## IL CAPOTRENO, PUBBLICO UFFICIALE

L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali: coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**".

1/3

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o

dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Pertanto, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati".



La Corte di Cassazione è chiara: i controllori sul treno sono pubblici ufficiali amministrativi, e in quanto tali, è reato rifiutarsi di fornire loro le generalità (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e residenza) ovvero rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 641 C.P.).

Fornire le generalità o il documento in una fase successiva, ovvero su richiesta della Polfer o delle Forze dell'Ordine, non risparmia il contravventore dal reato già consumatosi di non aver declinato le generalità.

La mancata esibizione di un documento d'identità (alle Autorità di Pubblica Sicurezza) costituisce per i cittadini comunitari violazione dell'art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, per i cittadini extra-UE in base all'art. 6 del TU-Immigrazione fino ad un anno di carcere o con ammenda fino a duemila euro.

**Chi reagisce al Capotreno (o controllore) e lo contrasta per non consentirgli di eseguire la verifica dei biglietti commette reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 C.P.).**

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale – lo ricordiamo per completezza – non si configura in caso di una semplice «resistenza passiva» come nel caso di chi tace o si rifiuta di collaborare, ma è necessario un comportamento attico, il «dispiego di una forza diretta a neutralizzare intenzionalmente l'azione del controllore»: tipico è il comportamento di chi cerca di sgattaiolare e fuggire o rintanarsi nel bagno del treno.

La Corte di Cassazione con commento alla sentenza n. 35445/18 del 25.07.2018 **estende la qualifica di incaricato a pubblico servizio anche all'addetto alle verifiche ai varchi "a terra"**, quelli cioè che danno accesso ai binari ferroviari. Di conseguenza, chi si oppone fisicamente «all'attività di controllo svolta da tali soggetti (ad esempio, cercando di entrare senza esibire il contrassegno di viaggio) viene punito penalmente.

Parimenti **chi inveisce contro il pubblico ufficiale e lo denigra o lo offende in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone**, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o **nell'esercizio delle sue funzioni** proprio in ragione di tale sua attività, **commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis C.P.)**.

2/3

**Infine, chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, commette un reato ( art. 336 C.P.)**.

Per quanto concerne la **minaccia**, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, non essendo per contro sufficiente la mera reazione genericamente minatoria del privato.

Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, **ovvero la violenza**, essa va suddivisa in propria ed **impropria**. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per **violenza propria**, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

La giurisprudenza ha sottolineato come **la violenza o la minaccia debbano essere connotate dal dolo specifico di costringere il pubblico funzionario a fare o non fare qualcosa**. Allorché, per contro, il comportamento violento o minaccioso non sia diretto a costringere, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa o di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalità costringitiva, tale condotta potrà tutt' al più integrare i reati di oltraggio o di minaccia.

Ad ogni modo, **presupposto implicito è che il privato sia consapevole della qualifica soggettiva del p.u.**

Per quanto riguarda il rapporto violenza o minaccia a p.u. e resistenza a p.u., il criterio di distinzione è da ravvisarsi nel criterio temporale, per cui **se la violenza o minaccia precede il compimento dell'atto da parte del pubblico funzionario si configura l'ipotesi di cui all'art. 336**, altrimenti, **se la condotta viene attuata durante il compimento dell'atto d'ufficio e allo scopo di impedirlo, il soggetto risponderà di resistenza ex art. 337**.

Bologna, 13-8-2019

**Segue Informativa Legge 77/2019 – Decreto Sicurezza Bis - Pubblici Ufficiali**



# DECRETO SICUREZZA-Bis

in vigore dal 10 Agosto 2019

SI APPLICA ANCHE A **PUBBLICI UFFICIALI AMMINISTRATIVI**

Con l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza bis convertito [dalla legge n. 77/2019](#) è stata rafforzata dal Legislatore la tutela contro il reato di oltraggio a **pubblico ufficiale** ampliando nel contempo il raggio dei beneficiari a cui può riferirsi questa tutela. Le norme troveranno applicazione anche a beneficio degli insegnanti o dei **controllori di autobus e treni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali**.

3/3

Le modifiche hanno stabilito l'**esclusione della particolare tenuità del fatto** (causa di non punibilità) qualora si

## Cosa prevede il decreto sicurezza bis

L'art. 16 del decreto sicurezza bis prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale, il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

### Chi rientra tra i pubblici ufficiali

- Forze dell'ordine
- Funzionari statali, regionali, provinciali e comunali
- Soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni. Tra questi:
  - vigili urbani e addetti alla viabilità
  - dipendenti dell'Agenzia delle entrate
  - impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio
  - ufficiali giudiziari
  - controllori dei biglietti di Trenitalia
  - controllori dei mezzi pubblici comunali
  - titolari di delegazione dell'Acì allo sportello telematico
  - direttori di ufficio postale
  - insegnanti
  - guardie ecologiche regionali
  - dirigenti di uffici tecnici comunali
  - parlamentari
- L'esimente della tenuità del fatto resta invece per i reati commessi nei confronti del magistrato in udienza. Anche tale condotta (articolo 343 del codice penale) è un reato «*commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni*» ma la formulazione della norma approvata dal parlamento lo esclude dall'innovazione introdotta

### Cosa si rischia

1. Reclusione da sei mesi a cinque anni per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), se il reato è compiuto per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio. La pena della reclusione è fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio o servizio
2. Reclusione da sei mesi a cinque anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
3. Reclusione fino a tre anni per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato

proceda per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) **commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.**

La Legge inasprisce in maniera pesante le sanzioni contro il reato di offesa e oltraggio a pubblico ufficiale, **in pratica: il reato di offesa o oltraggio a pubblico ufficiale sarà perseguibile sempre ed in ogni caso.**

Per il **delitto di oltraggio a pubblico ufficiale** con un ritocco all'art. 341-bis c.p. che ora prevede un minimo edittale: chi in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, pena che fino al 09 agosto era lasciata alla valutazione del Giudice.

**Lo Stato con questa Legge "invita" a rispettare coloro che svolgono funzioni nell'interesse della collettività, novazioni più che punitive auspichiamo fungano da deterrente rispetto alle continue forme di aggressioni verbali e fisiche di cui Personale Mobile ferroviario, autoferrotranviario e tpl è oggetto./**

Bologna, 13-8-2019

FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI dei TRASPORTI

Via Alessandro Algardi, 09 – CAP 40128 - BOLOGNA

Tel. e fax 051-233924 Cell. 335-7675460

E-mail: [emilia@sindacatofast.it](mailto:emilia@sindacatofast.it) PEC: [emilia@pec.sindacatofast.it](mailto:emilia@pec.sindacatofast.it)

